



GIUDICE SPORTIVO ACISPORT

SENTENZA N.35 / 17

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente) e dall'avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi a Roma il giorno 15 dicembre 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti licenziato Gennaro Pezzella (licenza di dirigente 57959 e di ufficiale di gara 56506);

FATTO

La Procura Federale CSAI, a conclusione del procedimento di indagine n. 1/2017, avviato a seguito dell'esposto del commissario sportivo nazionale Pasquale Liotta, che lamenta l'illegittima revoca della designazione quale commissario sportivo per la competizione denominata 3° Slalom Curinghese in programma il 25 maggio 2017, ha deferito l'Ing. Gennaro Pezzella, Presidente del G.U.G. (Gruppo Ufficiali di Gara).

Sostiene il Liotta che la revoca della designazione a opera del Pezzella sarebbe avvenuta in assenza di richiesta sul punto da parte dell'Organizzatore dell'evento e, quindi, in violazione dell'art. 203 del R.S.N. il quale prescrive espressamente che "eventuali ricusazioni dei Commissari designati devono essere avanzate dagli organizzatori entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni antecedenti la data della gara, e che le stesse "saranno decise dal Presidente dell'ACI il quale può delegare tale incombenza al CD del GUG".

Tale decisione, infatti, sarebbe stata presa – a suo dire – su richiesta del Presidente dell'A.C. di Catanzaro Eugenio Ripepe, pur in assenza di contrasti tra lui e quest'ultimo.

Inoltre, il Liotta lamenta l'irregolarità della nomina del suo sostituto posto che l'incarico è stato dato al C.S.C. Francesco Molinaro in qualità di facente funzione il quale, però, possiede la qualifica di commissario regionale e non nazionale.

La Procura Federale, a conclusione dell'indagine aveva deciso di archiviare il procedimento ma la Procura Generale presso il CONI non ha condiviso tale



orientamento e ha invitato la prima a formulare il deferimento del Pezzella per violazione degli artt. 7, 8.1 e 217 in relazione all'art. 203 comma 6 del R.N.S., nella parte in cui dispone che eventuali ricusazioni del Commissario designati devono essere avanzate dagli organizzatori.

All'udienza del 15 dicembre 2017, sono comparsi l'incolpato Ing. Pezzella che ha ribadito l'irrilevanza disciplinare della propria condotta, e il Sostituto Procuratore Federale Avv. Angelo De Crescenzo, che si è riportato all'atto di deferimento.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che la condotta dell'incolpato non configura violazione dell'art. 203 del R.N.S. in quanto la stessa è riconducibile all'ambito dell'esercizio dei compiti delegati dal Presidente dell'ACI in virtù dell'art. 10.2 lett. g) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI.

Come dallo stesso spiegato in occasione della sua audizione in data 29.5.2017, il Presidente del GUG a inizio anno provvede ad assegnare ai vari commissari gli incarichi per l'intera stagione tenendo conto di alcuni fattori, tra i quali il risparmio dei costi per gli organizzatori e l'assenza di qualsivoglia elemento ambientale che possa turbare la serenità di giudizio.

Ovviamente le condizioni che hanno determinato le scelte all'inizio dell'anno possono nel tempo modificarsi per cui ogni mese il Presidente del GUG effettua una ricognizione degli incarichi e provvede eventualmente a operare delle modifiche.

Ed è proprio in tale contesto che è avvenuta la revoca dell'assegnazione in argomento nei confronti del Liotta, il quale inizialmente designato per lo Slalom Curinghese, e stato dirottato su altri eventi, a causa di difficoltà di rapporti col Presidente dell'AC di Catanzaro.

L'incolpato, quindi, si è avvalso del potere di organizzazione delegato dal Presidente dell'ACI per prevenire situazioni di potenziale criticità che avrebbero potuto accadere in una determinata competizione.

Peraltro, la riferita situazione di "frizione" tra il Liotta e il Ripepe si evince dalle stesse dichiarazioni del primo il quale ha espressamente attribuito la revoca operata dal Pezzella ad una "richiesta del Sig. Eugenio Ripepe" (cfr. esposto) senza però allegare alcun elemento di prova sul punto, mentre ha sottolineato "l'indubbia moralità e correttezza" dell'incolpato (cfr. verbale di audizione del 20.6.2017).

Pertanto, la fattispecie in esame esula completamente dalla diversa ipotesi della ricasazione la quale, come noto, è un istituto di diritto processuale, sia civile che penale, che consiste in una dichiarazione mediante la quale una parte chiede la sostituzione di un giudice in un determinato processo per una situazione prevista dalla legge; tradotta nell'ordinamento sportivo di Acisport dall'art. 203 cit., è la facoltà concessa al (solo) organizzatore di evitare che la competizione venga giudicata dai Commissari designati. Nel caso che ci occupa non è stato in alcun modo dimostrato, come invece sostenuto dall'esponente, che il Pezzella abbia agito su richiesta del Presidente dell'AC o di chiunque altro.

Risulta solo che l'incolpato ha modificato le proprie scelte organizzative discrezionali per motivi di opportunità.

Infine, va evidenziata la correttezza della designazione per la gara in argomento, in ragione della irreperibilità di altri commissari nazionali, del commissario regionale Molinaro in qualità di facente funzione, sia perché non c'è alcuna norma che lo vieti, sia perché appare condivisibile la prassi consolidata, di consentire al commissario regionale di assumere un ruolo di maggiore responsabilità nell'ottica di una crescita professionale.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

assolve il licenziato Gennaro Pezzella perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.


Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza e la sua comunicazione a termini di regolamento, alle parti e al Presidente della CSAI.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2017.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)



IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)

